

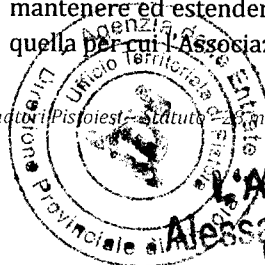
STATUTO "Gruppo Fotoamatori Pistoiesi"

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

- a) L'Associazione avente denominazione "Gruppo Fotoamatori Pistoiesi" è un'Associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e nel contesto vigente regolata ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modifiche. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
- b) L'Associazione ha sede legale in Pistoia, via dei Cancellieri, 30. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modifica dello Statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.
- c) L'Associazione potrà, inoltre, integrare la denominazione con l'acronimo APS (associazione di promozione sociale) alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello Statuto.

Articolo 2 – Scopo, finalità ed attività

- a) L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, aconfessionale e a carattere volontario.
- b) Scopi principali dell'Associazione sono:
 - 1. promuovere, sviluppare e diffondere l'arte della Fotografia valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno mediante la divulgazione e organizzando iniziative, anche rivolte ai terzi, nel settore della Fotografia e delle arti visive;
 - 2. organizzare incontri nella sede dell'Associazione per scambiarsi idee, opinioni ed esperienze in ambito fotografico anche tramite relazioni con altre Associazioni aventi le stesse finalità;
 - 3. incrementare e diffondere la Fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l'organizzazione ed il patrocinio di mostre personali e collettive, corsi, incontri e qualsiasi altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi;
 - 4. essere parte integrante della realtà culturale pistoiese a cui vuole partecipare in piena autonomia.
- c) L'Associazione è costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e Associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza nel rispetto della dignità di ognuno, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- d) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- e) L'Associazione è costituita per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale. In particolare:
 - 1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - 2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- f) L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, D.Lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
- g) Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- h) L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
 - 1. organizzare incontri, manifestazioni, mostre collettive e personali, conferenze, seminari, e corsi;
 - 2. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
 - 3. organizzare e gestire, in nome proprio o di terzi, mostre ed esposizioni;
 - 4. pubblicare e/o promuovere scritti;
 - 5. indire borse di studio e/o premi;
 - 6. mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'Associazione è sorta.



Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, di fiere di settore, l'Associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

Articolo 3 – Assunzione della qualifica di socio

- a) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.
- b) Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente Statuto.
- c) L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.
- d) I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta di ammissione all'Associazione con espressa dichiarazione di accettare, e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.
- e) Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo dell'Associazione anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.
- f) Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del diniego, ricorso scritto al Presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
- g) Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.
- h) La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.
- i) Per il grande contributo umano e professionale alla vita del circolo, viene riconosciuta la qualifica di Socio Onorario a Giovanni Barbi e Maurizio Signorini.

Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio

- a) La qualifica di socio si perde per:
 - 1. decesso;
 - 2. scioglimento dell'Associazione;
 - 3. mancato pagamento della quota sociale;
 - 4. esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
 - 5. recesso.
- b) Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento.
- c) Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al Presidente ovvero al Consiglio Direttivo.
- d) Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

Articolo 5 – Diritti e doveri del socio

- a) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in Assemblea e partecipare al suo svolgimento.
- b) I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.
- c) Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in Assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente Statuto.
- d) I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.
- e) Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, al rispetto delle norme previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'Associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'Associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione e verso i beni della stessa.
- f) I soci hanno pari responsabilità, diritti e doveri indipendentemente dalla anzianità di iscrizione al circolo, devono sostenere le attività dell'Associazione contribuendo alla sua crescita ed allo stesso modo devono sostenere lealmente le iniziative e le attività degli altri soci. Le attività collettive e individuali dovranno essere valorizzate al massimo affinché contribuiscano alla crescita dei singoli soci e dell'Associazione stessa.
- g) La collaborazione, la franchezza ed il rispetto reciproco devono caratterizzare i rapporti fra i soci e fra i soci ed l'Associazione.

- h) Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente Statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

Articolo 6 – Azione disciplinare

- a) Il Consiglio Direttivo con deliberazione motivata ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.
- b) Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'Associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello Statuto, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.
- c) Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.
- d) Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Articolo 7 – Democrazia e partecipazione

- a) I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.
- b) Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. I libri sociali possono essere contenuti in archivi informatici o altra forma di contenimento purché siano sempre a disposizione e di prima lettura dei soci. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.
- c) In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
- d) Salvo deroghe espressamente previste nello Statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 8 – L'Assemblea dei soci

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'Associazione.
- b) Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.
- c) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta scritta motivata almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.
- d) La convocazione dei soci all'Assemblea avviene mediante lettera, e-mail o altra forma di comunicazione scritta da inviarsi almeno quattro giorni prima del suo svolgimento, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
- e) Spetta all'Assemblea dei soci:
1. eleggere e revocare gli organismi sociali nonché l'organo di controllo e revisione;
 2. eleggere il Presidente dell'Associazione;
 3. formulare i programmi di attività sociale, deliberare sull'importo della quota associativa, definire "gruppi di lavoro" per le attività dell'Associazione;
 4. delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 5. approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;
 6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 7. deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
 8. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
 9. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
 10. approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 11. deliberare su tutto quanto non è compito del Consiglio Direttivo;
 12. deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo Statuto.
- f) Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

- g) È espressamente previsto il principio del voto singolo.
- h) Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto ad un altro associato. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
- i) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- j) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.
- k) Salvo quanto previsto dall' art. 9, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza (personalmente o per delega) della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- l) L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto. Nel caso in cui una votazione finisca in parità l'Assemblea potrà, dopo nuova discussione, eseguire una seconda votazione e in caso di ulteriore parità la decisione verrà rimandata a futura Assemblea.
- m) Le deliberazioni Assembleari sono riportate nel libro verbali. Il libro verbale può esser contenuto in archivi informatici o altra forma di contenimento purché sia sempre a disposizione e di prima lettura dei soci. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'Associazione o un sito comune all'Associazione, e/o sito internet per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.
- n) L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (ad esempio videoconferenza, teleconferenza o altri sistemi di collegamento sincroni) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 – L'Assemblea straordinaria

- a) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente Statuto nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.
- b) Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.
- c) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del D.Lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.
- d) La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritti di voto e con il voto della maggioranza dei presenti. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni Assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.
- e) Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, D.Lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- f) L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'Assemblea.
- b) I suoi componenti vengono eletti dall'Assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. È composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
- c) I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art.2382 c.c.
- d) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera, e-mail o altra forma di comunicazione scritta, comunque contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- e) Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
- f) L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

- d) In tutti i casi in cui risulti decaduto, il Consiglio uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il Consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Il Presidente, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere

- a) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.
- b) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dirige l'attività del Consiglio Direttivo ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio Direttivo oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.
- d) Il Vicepresidente, è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- e) Il Segretario/Tesoriere, è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti, ha il compito di curare la stesura dei verbali delle Assemblee e di sovrintendere alla gestione finanziaria dell'Associazione.
- f) I poteri di ordinaria amministrazione sono a firma disgiunta dei consiglieri, i poteri di straordinaria amministrazione sono a firma congiunta di almeno due consiglieri.
- g) Hanno potere di firma sul conto corrente bancario dell'Associazione il Presidente e il Segretario/Tesoriere, con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.
- h) Si intendono atti di straordinaria amministrazione gli atti che superino il valore unitario di euro cinquecento/00. In caso di necessità l'Assemblea dei soci potrà deliberare un aumento di tale limite per un periodo di tempo circoscritto, così da permettere al Consiglio Direttivo lo svolgimento delle attività di interesse dell'Associazione.

Articolo 13 – Organo di controllo e di revisione

- a) Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, D.Lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017.
- b) I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.
- c) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- d) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- e) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Libri sociali

- a) L'Associazione istituisce i seguenti libri sociali:
1. libro delle adunanze e delle delibere Assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
 2. libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
 3. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 4. libro degli associati.
- b) I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I detti libri sociali possono esser contenuti in archivi informatici o altra forma di contenimento purché siano sempre a disposizione e di prima lettura dei soci.
- c) Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- d) Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse e dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente

motivata, sarà approvata dal Consiglio Direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'Associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'Associazione. I libri delle adunanze dell'Assemblea e del C.d.A. possono essere visionati senza formalità dai soci in regola con il tesseramento.

Articolo 15 – Volontari e volontariato

- a) L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.
- b) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.
- c) I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- d) Ai volontari potranno essere rimborsate dall'ente esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfettari.
- e) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 16 – Lavoratori

- a) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- b) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 – Risorse economiche a sostegno dell'Associazione

- a) L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui agli artt. 5-6-7 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

- a) Il patrimonio sociale è costituito da:
 - 1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - 2. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
 - 3. erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - 4. eventuali eccedenze degli esercizi annuali.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 – Esercizio sociale e rendiconto annuale

- a) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi dalla legislazione vigente. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 117/2017, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
- b) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 – Logo e marchi distintivi

- a) Ove consentito e opportuno, per poter essere più facilmente identificata e riconosciuta tra il pubblico e i propri soci, nonché per brevità, l'Associazione potrà usare anche l'acronimo "GFP".
- b) L'Associazione, per identificarsi in tutte le sue attività o realizzazioni, potrà usare il logo già in uso dall'anno 1991 e per

c) Altri loghi o marchi distintivi dell'Associazione e delle sue attività o realizzazioni potranno essere eventualmente stabiliti ed utilizzati su delibera dell'Assemblea, senza che ciò comporti una modifica del presente Statuto.

a) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Philo Cornell
Lester Kent
Sara, Ed, Sarah
Herb Devel.
Marion H
Ruth Burr
Gerald
Simon Patton
~~Ed Devel~~
Dorothy
Barbara Barkell

(Kolo LA:
 June Marvel -
 J. A.
 McHaddock
 in in
 Over the Come
 No Father!
 C. O. A. R. 3-12-11

